



Old Mutual Wealth Italy S.p.A.
Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo assicurativo Flavia

Condizioni di contratto relative a
Advice Unit Target,
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Il presente contratto è un contratto di assicurazione a vita intera del tipo unit linked e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi. L'investitore-contraente ha tuttavia il diritto di esercitare il riscatto, secondo quanto previsto all'art. 14. L'Impresa non procede alla vendita diretta dei propri prodotti, neppure tramite Internet, ma si avvale di collocatori che possono anche utilizzare tecniche di comunicazione a distanza per le operazioni di passaggio tra fondi (c.d. switch).

Non è prevista la possibilità di sottoscrivere il contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza. La prestazione assicurata in caso di decesso, delineata al successivo art. 2, e il valore di riscatto, disciplinato all'art. 14, sono integralmente correlati al valore delle quote dei fondi interni in cui viene investito il premio.

Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dall'Impresa in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato non è predeterminato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

Art. 2 - Capitale assicurato

Copertura assicurativa principale

Nel caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale pari al controvalore delle quote attribuite al contratto nel *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'importo di premio iniziale versato nel contratto nonché, per i soli contratti con premio iniziale inferiore o pari a Euro 5.000.000, in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, come riportato nella seguente tabella:

Età di riferimento	Maggiorazione (% del controvalore delle quote)	
	Contratti con premio iniziale versato pari o inferiore a Euro 5.000.000	Contratti con premio iniziale versato superiore a Euro 5.000.000
Da 18 a 34 anni	5%	0,05%
Da 35 a 44 anni	3%	0,05%
Da 45 a 54 anni	1%	0,05%
Da 55 a 64 anni	0,50%	0,05%
Da 65 a 74 anni	0,10%	0,05%
Da 75 anni e oltre	0,05%	0,05%

L'importo della maggiorazione complessivamente riconosciuta sul contratto dall'Impresa in caso di decesso dell'Assicurato non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte dell'Impresa, il certificato di decesso dell'Assicurato.

Il controvalore delle quote attribuite al contratto ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota di ciascun fondo interno determinato secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento dei fondi interni.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto, al netto di eventuali imposte di legge, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 18.

Nel caso in cui sul contratto sia in vigore la copertura assicurativa aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione*, l'Impresa effettuerà un'unica liquidazione per entrambe le prestazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa relativa sia alla prestazione principale sia alla prestazione *Programma Protezione* prevista dall'art. 18. Pertanto sino alla ricezione della documentazione completa, relativa sia alla copertura principale, sia alla copertura *Programma Protezione*, l'Impresa non procederà alla liquidazione.

Copertura assicurativa aggiuntiva e opzionale caso morte Programma Protezione

Il presente contratto prevede per l'investitore-contraente la facoltà di attivare una copertura assicurativa caso morte aggiuntiva e opzionale denominata *Programma Protezione*. Tale copertura si aggiunge alla copertura assicurativa principale.

La copertura *Programma Protezione* prevede in caso di decesso dell'Assicurato - che deve essere il medesimo soggetto della copertura assicurativa principale come indicato sul Modulo di proposta - una maggiorazione del capitale assicurato pari ad un importo fisso aggiuntivo in Euro, scelto dall'investitore-contraente tra quelli predefiniti dall'Impresa, al momento della sottoscrizione della copertura opzionale.

Gli importi predefiniti dall'Impresa al momento della redazione delle presenti Condizioni di contratto sono i seguenti: Euro 50.000 o Euro 100.000.

a) Beneficiari

I Beneficiari della copertura *Programma Protezione* sono i medesimi previsti per la copertura principale, come definiti all'art. 20.

b) Modalità di attivazione

La copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione* può essere richiesta dall'investitore-contraente contestualmente alla copertura assicurativa principale mediante la sottoscrizione del Modulo di Proposta o in un momento successivo, purché il contratto di assicurazione sia ancora in corso, mediante la sottoscrizione del relativo modulo disponibile presso la Società distributrice.

Al momento della richiesta della copertura aggiuntiva:

- l'investitore-contraente sceglie l'importo relativo alla copertura *Programma Protezione* (Euro 50.000 o Euro 100.000);
- l'Assicurato, il medesimo designato nel contratto ed indicato sul Modulo di proposta, sottoscrive un'apposita Dichiarazione di Buono Stato di Salute ("DBS") predisposta dall'Impresa. Qualora la DBS non sia sottoscritta dall'Assicurato, l'Impresa non accetterà la richiesta di sottoscrizione della copertura opzionale e aggiuntiva;
- l'Assicurato conferma, attraverso la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione, di non avere in vigore altre coperture *Programma Protezione* presso l'Impresa.

L'Impresa accetta la sottoscrizione di una sola copertura *Programma Protezione* per ciascun Assicurato. Eventuali richieste di sottoscrizione della copertura *Programma Protezione* relative ad un Assicurato per cui sia già in vigore una copertura *Programma Protezione* su altri contratti emessi dall'Impresa non saranno accettate.

c) Entrata in vigore, durata e interruzione

Nel caso in cui la copertura venga richiesta mediante il Modulo di proposta, contestualmente alla copertura assicurativa principale, essa entra in vigore:

- il giorno 1 del mese seguente la data di decorrenza del contratto, sempreché questa sia fissata entro il giorno 15 del mese (ad es. se la data di decorrenza corrisponde al giorno 15 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno 1 del mese di ottobre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell'Assicurato avviene tra il giorno 15 e il giorno 30 del mese di settembre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa);
- il giorno 1 del secondo mese seguente la data di decorrenza del contratto, se questa è fissata dopo il giorno 15 del mese (ad es. se la data di decorrenza corrisponde al giorno 16 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno 1 del mese di novembre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell'Assicurato avviene tra il giorno 16 del mese di settembre e il giorno 31 del mese di ottobre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa).

Nel caso invece in cui la copertura aggiuntiva venga richiesta in un momento successivo, essa entrerà in vigore:

- il giorno 1 del mese seguente la ricezione della richiesta da parte dell'Impresa sempreché questa pervenga entro il giorno 15 del mese (ad es. se la richiesta perviene il giorno 15 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno 1 del mese di ottobre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell'Assicurato avviene tra il giorno 15 e il giorno 30 del mese di settembre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa);
- il giorno 1 del secondo mese seguente la ricezione della richiesta da parte dell'Impresa, se la richiesta perviene dopo il giorno 15 del mese (ad es. se la richiesta perviene il giorno 16 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno 1 del mese di novembre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell'Assicurato avviene tra il giorno 16 del mese di settembre e il giorno 31 del mese di ottobre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa).

Quale che sia il momento della richiesta, la data, calcolata come sopra indicato, in cui la copertura aggiuntiva *Programma Protezione* entra in vigore è detta data di entrata in vigore.

L'Impresa invia all'investitore-contraente la conferma dell'entrata in vigore della copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione* tramite trasmissione della apposita Appendice al Documento di Polizza.

La durata della copertura aggiuntiva *Programma Protezione* è di un anno dalla data di entrata in vigore. Allo scadere di ogni anno dalla data di entrata in vigore (data di rinnovo), la copertura si intenderà tacitamente rinnovata per un altro anno, sempreché alla data di rinnovo l'Assicurato abbia un'età inferiore ai 70 anni compiuti e la copertura assicurativa principale sia ancora in essere, ferma restando la facoltà dell'investitore-contraente di comunicare all'Impresa la propria volontà di non rinnovare la copertura *Programma Protezione*.

La comunicazione dell'investitore-contraente relativa alla propria volontà di non rinnovare la copertura *Programma Protezione* deve pervenire all'Impresa al più tardi il giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice o mediante lettera raccomandata A/R. L'Impresa invierà all'investitore-contraente una comunicazione contenente la conferma dell'interruzione della copertura *Programma Protezione*.

Nel caso in cui la richiesta pervenga successivamente al giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, l'Impresa terrà comunque in considerazione la richiesta per il successivo rinnovo. La copertura sarà perciò rinnovata esclusivamente per l'anno seguente alla ricezione della richiesta di interruzione e successivamente interrotta.

L'investitore-contraente conserva comunque la facoltà di richiedere nuovamente l'attivazione della copertura *Programma Protezione* anche successivamente all'interruzione della stessa, anche più volte nel corso della durata del contratto.

Inoltre, la copertura *Programma Protezione* si estingue, cessando immediatamente di produrre i propri effetti, nei seguenti casi:

- riscatto totale del contratto,
- esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte dell'investitore-contraente,
- decesso dell'Assicurato,
- trasformazione del contratto in un altro prodotto emesso dall'Impresa.

La copertura *Programma Protezione* si estingue inoltre nel caso in cui i costi relativi alla medesima copertura, definiti al successivo art. 11, alla data del prelievo degli stessi siano superiori al controvalore del contratto.

d) Modifica dell'importo

L'investitore-contraente ha inoltre la facoltà di modificare l'importo inizialmente scelto relativo alla copertura *Programma Protezione*. La richiesta di modifica dell'importo deve pervenire all'Impresa al più tardi il giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice o mediante lettera raccomandata A/R.

La richiesta di modifica dovrà includere una Dichiarazione di Inalterato Stato di Salute sottoscritta dall'Assicurato.

La modifica dell'importo entrerà in vigore dalla prima data di rinnovo della copertura utile. Qualora l'Assicurato non sottoscriva la nuova Dichiarazione di Inalterato Stato di Salute, l'Impresa non accetterà la richiesta di modifica dell'importo. Inoltre, nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione della nuova Dichiarazione di Inalterato Stato di Salute alla data di rinnovo di cui sopra, si verificassero eventi tali da rendere non veritiera la Dichiarazione sottoscritta al momento della richiesta, l'Assicurato è tenuto a darne tempestiva informativa all'Impresa che provvederà a non dar seguito alla richiesta di modifica.

In caso di modifica dell'importo, l'Impresa invierà all'investitore-contraente una nuova Appendice al Documento di Polizza.

Nel caso in cui la richiesta pervenga successivamente al giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, l'Impresa terrà comunque in considerazione la richiesta per il successivo rinnovo. La modifica dell'importo sarà quindi recepita a decorrere dalla seconda data di rinnovo successiva alla ricezione della richiesta.

e) Limiti di età dell'Assicurato

La copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione* può essere richiesta esclusivamente per contratti con Assicurato di età inferiore ai 66 anni compiuti alla data di entrata in vigore.

In ogni caso la copertura non sarà più rinnovata qualora alla data di rinnovo l'Assicurato avesse raggiunto un'età pari ai 70 anni compiuti.

f) Dichiarazioni dell'investitore-contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni dell'investitore-contraente e dell'Assicurato, rese in sede di sottoscrizione o modifica della copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione*, devono essere esatte, complete e veritiere. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'investitore-contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurate, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute dall'Impresa.

g) Costi

La copertura *Programma Protezione* comporta costi, che saranno prelevati dall'Impresa alla data di entrata in vigore e a ciascuna data di rinnovo. La quantificazione di tali costi e la relativa modalità di prelievo sono dettagliatamente indicate all'art. 11.

h) Limitazioni alla prestazione (periodo di carenza ed esclusioni)

Il rischio di decesso è coperto indipendentemente dalla causa, dal luogo e da eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato, ad esclusione delle casistiche di seguito elencate.

La maggiorazione derivante dalla copertura *Programma Protezione* per il caso morte non viene riconosciuta, qualora il decesso dell'Assicurato:

1) avvenga entro i primi tre mesi dalla data di entrata in vigore della copertura *Programma Protezione*, salvo il caso in cui il decesso sia conseguenza diretta di infortunio, shock anafilattico o di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di entrata in vigore: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite

epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

2) sia causato direttamente o indirettamente da:

- dolo dell'investitore-contraente o dei Beneficiari;
- suicidio dell'Assicurato, se avviene nei primi due anni di entrata in vigore della copertura;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'investitore-contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- abuso d'alcol, stato di ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- malattie intenzionalmente procurate;
- negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici;
- malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell'Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della data di entrata in vigore qualora omessi al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute;
- l'esercizio di attività sportive quali: alpinismo oltre i 4000 metri di altezza, scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta, sci alpinismo, salti dal trampolino con sci o idro-sci, sci acrobatico, immersione con autorespiratore oltre i 40 metri di profondità, speleologia, corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e relativi allenamenti, paracadutismo e sport aerei in genere, sport di combattimento.

In tutti i casi sopra elencati il capitale liquidato in caso di decesso dell'Assicurato sarà pari alla sola prestazione principale prevista dal contratto. L'Impresa si riserva inoltre il diritto di liquidare la sola prestazione principale in caso di dichiarazione inesatte o reticenti.

i) Liquidazione

La liquidazione dell'importo relativo alla copertura opzionale *Programma Protezione* avverrà congiuntamente alla liquidazione del capitale assicurato della prestazione principale, entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione completa relativa sia alla prestazione principale sia alla prestazione *Programma Protezione* prevista all'art. 18. Sino a quando tutta la documentazione non sarà stata ricevuta l'Impresa non procederà alla liquidazione.

Art. 3 - Fondi interni a cui è collegata la prestazione

Nel corso della sua durata, il contratto potrà essere collegato ai seguenti fondi interni:

Denominazione Fondo interno	Classe	Codice
Advice Unit Target 1	classe A, di seguito "(A)"	ADV1A
	classe B, di seguito "(B)"	ADV1B
Advice Unit Target 4	classe A, di seguito "(A)"	ADV4A
	classe B, di seguito "(B)"	ADV4B
Advice Unit Target 5	classe A, di seguito "(A)"	ADV5A
	classe B, di seguito "(B)"	ADV5B
Advice Unit Target 6	classe A, di seguito "(A)"	ADV6A
	classe B, di seguito "(B)"	ADV6B
Advice Unit Target 7	classe A, di seguito "(A)"	ADV7A
	classe B, di seguito "(B)"	ADV7B
Advice Unit Target 8	classe A, di seguito "(A)"	ADV8A
	classe B, di seguito "(B)"	ADV8B
Advice Unit Target 9	classe A, di seguito "(A)"	ADV9A
	classe B, di seguito "(B)"	ADV9B

Nel dettaglio:

- il premio unico iniziale - al netto delle spese di emissione del contratto e della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - verrà investito nel fondo interno Advice Unit Target 1;
- l'investitore contraente può scegliere, nell'ambito del servizio *Programma Periodico di Investimento* o richiedendo di effettuare un'operazione di switch, di trasferire il capitale investito, decidendo di combinare liberamente i fondi interni "Advice Unit Target" secondo percentuali a sua scelta (fino al 100% in un singolo fondo) ed in funzione del profilo di rischio desiderato. Il fondo Advice Unit Target 1 è collegato al servizio *Programma Periodico di Investimento* e non è direttamente sottoscrivibile dall'investitore-contraente.

Le attività dei fondi interni saranno investite prevalentemente in parti di OICR.

All'interno di ciascun fondo sono disponibili due Classi di quote, denominate *Classe A* e *Classe B*, che si

differenziano unicamente per il diverso livello di commissioni di gestione applicate.

Il contratto è collegato alla *Classe A* o alla *Classe B* dei fondi interni in funzione dell'importo del premio unico iniziale versato dall'investitore-contraente, come di seguito indicato

Importo premio unico iniziale versato	Classe di quote dei fondi collegata al contratto
≤ Euro 1.000.000	Classe A
> Euro 1.000.000	Classe B

I fondi interni sono dettagliatamente descritti nel Regolamento dei fondi interni in allegato.

Art. 4 – Istituzione di altri fondi e modifiche dei criteri di investimento e fusione tra fondi

L'Impresa ha la facoltà di istituire altri fondi interni, nonché di istituire nuove Classi di quote dei fondi in essere.

L'Impresa ha inoltre la facoltà, come disciplinato nel Regolamento dei fondi interni all'art. 6 – Modifiche Regolamentari, di modificare i criteri di investimento dei fondi interni esistenti, delineati nel Regolamento, e di disporre la fusione dei predetti fondi con altri fondi interni all'Impresa, quando ciò sia necessario a garantire un gestione efficiente nell'interesse degli investitori-contraenti che partecipano al fondo interno, nonché quando ciò sia imposto dalle normative primarie o secondarie, secondo quanto previsto allo stesso art. 6. In tali casi l'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente all'investitore-contraente le modifiche ai criteri di investimento e, in merito alle sole fusioni tra fondi interni, due mesi prima della data prevista per la fusione.

Art. 5 – Servizi previsti per il contratto

Programma Periodico di Investimento

Il contratto prevede, alla sua data di decorrenza, l'attivazione automatica da parte dell'Impresa del servizio denominato *Programma Periodico di Investimento*.

Attraverso l'attivazione automatica del "*Programma Periodico di Investimento*" l'investitore-contraente dà l'incarico all'Impresa di trasferire, tramite operazioni di *switch periodiche*, l'intero controvalore delle quote attribuite al contratto verso una combinazione di fondi interni prescelta dallo stesso investitore-contraente (c.d. *asset di destinazione*).

Al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, l'investitore-contraente sceglie:

- la durata del *Programma Periodico di Investimento* (12, 24, 36 o 48 mesi);
- la frequenza delle operazioni di *switch periodiche* (mensile o trimestrale);
- la composizione dell'*asset di destinazione*, secondo il profilo di rischio desiderato, scegliendo di combinare liberamente i fondi interni di seguito elencati e caratterizzati da differente esposizione al rischio, secondo percentuali a sua scelta (fino al 100% in un solo fondo interno). L'*asset di destinazione* non potrà essere successivamente variato in corso di contratto.

Fondi disponibili per la composizione dell'asset di destinazione:

- Advice Unit Target 4
- Advice Unit Target 5
- Advice Unit Target 6
- Advice Unit Target 7
- Advice Unit Target 8
- Advice Unit Target 9

L'incarico all'Impresa decorre dalla data di decorrenza del contratto.

L'Impresa, assunto l'incarico:

- investe alla data di decorrenza del contratto il premio unico iniziale, al netto dei costi previsti all'art. 11, nel fondo interno Advice Unit Target 1;
- calcola, periodicamente e nelle modalità di seguito specificate, l'importo dell'operazione di *switch periodica* cioè il controvalore da trasferire mensilmente o trimestralmente, secondo la frequenza scelta dall'investitore-contraente, nei fondi interni componenti l'"*asset di destinazione*";
- trasferisce periodicamente tale importo, disinvestendolo dal fondo Advice Unit Target 1 e reinvestendolo nel medesimo giorno in quote dei fondi interni componenti l'"*asset di destinazione*". L'Impresa continuerà ad effettuare, secondo la frequenza stabilita, le operazioni di *switch periodiche* fino a quando il controvalore investito nel fondo Advice Unit Target 1 risulti pari a 0. L'investimento nei fondi componenti l'"*asset di destinazione*" avviene proporzionalmente alle percentuali scelte dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta.

Si specifica che il Programma Periodico di Investimento non è attivabile in corso di contratto e che la durata e la frequenza delle operazioni di *switch periodiche* definite al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta non possono essere successivamente modificate dall'investitore-contraente.

Calcolo del numero delle operazioni di *switch periodiche* e del relativo importo

Il numero di operazioni di *switch periodiche* previste dal servizio varia in base alla frequenza ed alla durata

scelte dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta:

frequenza	durata			
	12 mesi	24 mesi	36 mesi	48 mesi
mensile	12 operazioni	24 operazioni	36 operazioni	48 operazioni
trimestrale	4 operazioni	8 operazioni	12 operazioni	16 operazioni

L'importo della prima operazione di *switch periodica* varia in base alla frequenza e alla durata scelte dall'investitore-contraente:

- nel caso di frequenza mensile, l'importo è calcolato dividendo l'intero controvalore del contratto per 12 in caso di durata 12 mesi, per 24 in caso di durata 24 mesi, per 36 in caso di durata 36 mesi o per 48 in caso di durata 48 mesi;
- nel caso di frequenza trimestrale, l'importo è calcolato dividendo l'intero controvalore del contratto per 4 in caso di durata 12 mesi, per 8 in caso di durata 24 mesi, per 12 in caso di durata 36 mesi, per 16 in caso di durata 48 mesi.

Per ogni operazione di *switch periodica* successiva alla prima, l'Impresa ricalcola periodicamente (mensilmente o trimestralmente, in base alla frequenza scelta) l'importo da trasferire, sulla base del controvalore residuo delle quote relative al fondo Advice Unit Target 1 e del numero di *switch periodici* residui. Più specificatamente l'importo di ogni operazione di *switch periodica* successiva alla prima è calcolato dividendo l'intero controvalore delle quote di volta in volta presenti nel fondo Advice Unit Target 1 per il numero delle operazioni di *switch periodiche* residue (numero *switch* previsti dal servizio in base alla durata ed alla frequenza scelta - numero *switch periodici* già effettuati).

In tutti i casi, ai fini della determinazione del controvalore delle quote del fondo Advice Unit Target 1, si assumono gli ultimi valori delle quote disponibili alla data dell'operazione.

Qualora il controvalore delle quote relative al fondo Advice Unit Target 1 sia inferiore a 1.000 Euro, l'intero importo verrà trasferito nell'asset di destinazione. Conseguentemente il numero di operazioni di *switch periodiche* potrà essere inferiore al numero previsto.

Giorno di riferimento delle operazioni di *switch periodiche*

La prima operazione di *switch periodica*, che comporta il disinvestimento dal fondo Advice Unit Target 1 e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi componenti l'*asset di destinazione*, sarà effettuata:

- in caso di frequenza mensile, nel secondo venerdì lavorativo del mese successivo alla data di decorrenza del contratto;
- in caso di frequenza trimestrale, nel secondo venerdì lavorativo del terzo mese successivo alla data di decorrenza del contratto.

Le operazioni di *switch periodiche* successive alla prima saranno effettuate:

- in caso di frequenza mensile, nel secondo venerdì di ogni mese;
- in caso di frequenza trimestrale nel secondo venerdì di ogni trimestre calcolato dalla data della prima operazione di *switch periodico*.

In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa (*giorno di riferimento* dell'operazione), l'operazione di *switch periodica* sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni operazione di *switch periodica* si assume il valore delle quote dei fondi interni determinato secondo quanto previsto all'art. 8 del Regolamento dei fondi interni.

Per maggiori dettagli relativi all'operazione di *switch periodica* ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 16.

Tutte le operazioni effettuate dall'Impresa nell'ambito del *Programma Periodico di Investimento* saranno, periodicamente confermate all'investitore-contraente, tramite una comunicazione contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.

L'eventuale richiesta da parte dell'investitore-contraente di effettuare una qualsiasi operazione di *switch* comporta la revoca automatica del servizio *Programma Periodico di Investimento*. La revoca decorre dal *giorno di riferimento* in cui l'Impresa effettua l'operazione di *switch*.

Si specifica che l'investitore-contraente conserva la facoltà di richiedere operazioni di riscatto parziale. L'eventuale richiesta di riscatti parziali non comporta quindi la revoca del *Programma Periodico di Investimento*.

Art. 6 - Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza degli effetti

Il contratto si considera concluso nel momento in cui l'investitore-contraente riceve comunicazione, per

iscritto, dell'accettazione della proposta da parte dell'Impresa, mediante l'invio del Documento di Polizza.

In ogni caso il contratto decorre e produce gli effetti il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. data di decorrenza), sempreché, entro il suddetto termine, l'Impresa non abbia comunicato per iscritto all'investitore-contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della proposta.

L'Impresa ha la disponibilità del premio nei tempi e nelle modalità previsti al successivo art. 7.

Il pagamento del premio unico iniziale, così come sottoscritto dall'investitore-contraente nel Modulo di proposta, è condizione necessaria ai fini del perfezionamento del contratto e della decorrenza degli effetti dello stesso.

Art. 7 - Il premio e suo versamento

Il premio viene versato in un'unica soluzione.

In particolare, il contratto prevede, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, il pagamento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a Euro 100.000.

Il pagamento del premio può essere effettuato tramite le seguenti modalità.

Il premio unico iniziale dovrà essere corrisposto tramite bonifico bancario a favore di Old Mutual Wealth Italy S.p.A. mediante addebito sul c/c dell'investitore-contraente presso la Società distributrice.

Altre eventuali forme di pagamento potranno essere comunicate dall'Impresa.

L'Impresa non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sull'investitore-contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Il giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui l'Impresa dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale.

L'Impresa deve avere la disponibilità del premio unico iniziale il giorno lavorativo precedente il *giorno di riferimento* definito al successivo art. 17.

L'Impresa comunica all'investitore-contraente per iscritto, tramite il Documento di Polizza, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote acquisite, l'ammontare del premio versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. Il valore delle quote assegnato all'operazione è determinato nelle tempistiche e modalità indicate all'art. 17.

Art. 8 - Modalità di conversione del premio in quote

Il *giorno di riferimento* corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.

Il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio unico iniziale coincide con il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. "data di decorrenza"), così come indicato al precedente art. 6.

Alla data di decorrenza del contratto, secondo quanto disciplinato dall'art. 6, il premio viene investito - al netto delle spese di emissione del contratto e della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - in quote del fondo interno Advice Unit Target 1.

Il numero delle quote del fondo interno Advice Unit Target 1, da attribuire all'investitore-contraente si determina dividendo il premio versato dall'investitore-contraente - al netto delle spese di emissione del contratto e della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - per il valore unitario della quota relativo al *giorno di riferimento*.

Una parte del premio versato dall'investitore-contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte al rischio di mortalità previsto nel contratto.

L'importo viene calcolato in funzione del premio, ma viene prelevato in parte dal premio ed in parte nel corso del contratto dal numero delle quote, come segue:

- al momento del versamento del premio unico iniziale viene prelevato un importo pari allo 0,02% del premio versato;

- ad ogni anniversario di polizza viene prelevato un importo pari allo 0,02% del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente. Questo importo è prelevato direttamente dal numero totale delle quote possedute con conseguente riduzione del numero delle stesse.

In caso di sottoscrizione della copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione*, la parte di premio che copre il rischio di mortalità connesso a questa copertura è prelevato, annualmente, in corso di contratto direttamente dal numero totale delle quote acquisite dall'investitore-contraente con conseguente riduzione del numero delle stesse.

L'Impresa fornisce annualmente all'investitore-contraente, nell'estratto conto, le informazioni relative al prelievo effettuato.

Art. 9 - Requisiti soggettivi

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui decorre e produce gli effetti il contratto di assicurazione, non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore agli 89.

Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dall'investitore-contraente che abbia stabilito almeno la propria residenza o il proprio domicilio nel territorio italiano e che non sia in ogni caso domiciliato o residente in Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.

Nel caso in cui l'investitore-contraente perda i suddetti requisiti in corso di contratto, eventuali richieste di operazioni di *switch* saranno respinte dall'Impresa, che consentirà esclusivamente operazioni di riscatto parziale o totale.

Art. 10 - Opzione in rendita avente le caratteristiche di rendita con funzione previdenziale in caso di riscatto

L'investitore-contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.

L'investitore-contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:

- *rendita vitalizia*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- *rendita reversibile*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dall'investitore-contraente;
- *rendita certa e poi vitalizia*: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dall'investitore-contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 1.000. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di conversione sottoscritta dall'investitore-contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell'età dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto. Nella fase di erogazione la rendita, in tutte le modalità di corresponsione sopra elencate, non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.

L'Impresa si impegna ad inviare una comunicazione scritta - almeno sessanta giorni prima del verificarsi delle condizioni che rendono possibile la richiesta dell'opzione in rendita da parte dell'investitore-contraente - contenente la descrizione sintetica dell'opzione di conversione del capitale in rendita avente le caratteristiche sopra descritte, i relativi costi e le relative condizioni economiche e l'impegno dell'Impresa ad inviare all'investitore-contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo Fascicolo Informativo.

Art. 11 - Costi

Costi gravanti direttamente sull'investitore-contraente

Costi gravanti sul premio

Spese di emissione del contratto

L'Impresa preleva dal premio unico iniziale un costo fisso pari a Euro 60.

Costi relativi alle coperture assicurative

Costo della copertura principale

Con riferimento alla parte di premio che copre il rischio di mortalità previsto dal contratto (Art. 2 - Capitale assicurato), calcolata in funzione del premio versato e prelevata dal numero totale di quote attribuite al contratto, si rinvia al precedente art. 8 per il dettaglio del prelievo effettuato.

Costi relativi alla copertura aggiuntiva e opzionale Programma Protezione

Il costo della copertura assicurativa *Programma Protezione* è prelevato dall'Impresa per far fronte al rischio di mortalità viene calcolato:

- in base all'età dell'Assicurato alla data di entrata in vigore/data di rinnovo della copertura;
- in base all'importo scelto dall'investitore-contraente per la copertura *Programma Protezione*;
- indipendentemente dal sesso dell'Assicurato.

Costo annuo (Euro) della copertura

Età Assicurato (anni compiuti)	Importo scelto per la copertura		Età Assicurato (anni compiuti)	Importo scelto per la copertura	
	Euro 50.000	Euro 100.000		Euro 50.000	Euro 100.000
18	28,68	57,36	44	78,73	157,47
19	31,57	63,14	45	86,06	172,12
20	33,24	66,48	46	93,01	186,01
21	35,32	70,64	47	104,66	209,32
22	36,58	73,17	48	113,43	226,85
23	36,62	73,23	49	123,97	247,94
24	37,88	75,77	50	136,31	272,63
25	37,51	75,01	51	151,78	303,56
26	36,72	73,43	52	167,41	334,82

27	36,75	73,50	53	192,73	385,47
28	36,37	72,74	54	204,94	409,88
29	35,16	70,32	55	223,87	447,75
30	36,02	72,04	56	248,81	497,62
31	36,05	72,10	57	283,46	566,92
32	37,33	74,66	58	313,02	626,03
33	39,02	78,05	59	356,67	713,34
34	41,97	83,94	60	386,95	773,90
35	42,84	85,69	61	421,71	843,42
36	44,97	89,94	62	459,34	918,67
37	46,69	93,38	63	495,38	990,75
38	49,66	99,33	64	546,82	1.093,65
39	53,07	106,14	65	608,37	1.216,75
40	57,32	114,64	66	679,82	1.359,64
41	60,75	121,51	67	757,61	1.515,23
42	65,88	131,76	68	833,95	1.667,91
43	71,03	142,06	69	930,61	1.861,22

L'importo è prelevato annualmente, alla data di entrata in vigore della copertura aggiuntiva opzionale e, successivamente, a ciascuna data di rinnovo della stessa, dal numero totale delle quote acquisite dall'investitore-contraente.

Nel caso in cui la data di entrata in vigore o di rinnovo sia un giorno non lavorativo per l'Impresa, il prelievo dei costi sarà effettuato dall'Impresa il primo *giorno di riferimento* successivo. In questo caso la copertura entra comunque in vigore/si rinnova alla data di entrata in vigore/data di rinnovo come definita al precedente art. 2, c).

Il prelievo avverrà mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto, che per effetto del prelievo, diminuiscono.

Nel caso in cui l'ammontare dei costi relativi alla copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione* sia superiore al controvalore del contratto al momento del prelievo, lo stesso non sarà prelevato e la copertura opzionale e aggiuntiva non sarà rinnovata, come previsto al precedente art. 2, c). L'Impresa invierà all'investitore-contraente una comunicazione contenente la conferma dell'interruzione della copertura.

Costi di switch

Non previsti.

Costi di riscatto

Penalità di riscatto

La penalità di riscatto è pari ad un importo fisso di Euro 100. Tale penalità viene prelevata per ogni operazione di riscatto parziale e totale effettuata nel solo caso in cui l'operazione di riscatto venga eseguita nei primi 60 mesi dalla data di decorrenza del contratto.

Costo fisso amministrativo per operazione di riscatto:

tale costo è pari a un importo fisso di Euro 60 applicato in occasione di ogni operazione di riscatto parziale o totale effettuata dall'investitore-contraente in corso di contratto. Il costo fisso amministrativo verrà prelevato dal controvalore delle quote al momento del riscatto, in caso di rimborso totale del contratto, o dal capitale maturato residuo in polizza, in caso di riscatto parziale.

Costi che gravano indirettamente sull'investitore-contraente

Costi gravanti sui fondi interni

Il valore delle quote dei fondi interni è determinato al netto di oneri diretti e di oneri indiretti come dettagliatamente specificato nel Regolamento dei fondi interni.

Art. 12 - Misure e modalità di eventuali sconti

Il soggetto distributore può inoltre concedere in fase di collocamento agevolazioni in forma di riduzione fino al 100% delle spese di emissione del contratto, secondo le modalità concordate tra il soggetto distributore e l'Impresa.

Art. 13 - Durata del contratto

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si estingue al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

Art. 14 - Diritto di riscatto

In conformità con quanto previsto dall'art. 1925 c.c. l'investitore-contraente può riscattare totalmente o parzialmente il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto totale o parziale può essere richiesto dall'investitore-contraente decorso il dodicesimo mese dalla data di decorrenza del contratto.

A tal fine l'investitore-contraente dovrà inviare comunicazione scritta all'Impresa, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice, e comunque incluso nella documentazione precontrattuale consegnata al momento della sottoscrizione, oppure mediante lettera raccomandata A.R..

L'importo minimo riscattabile parzialmente è di Euro 500. Il riscatto parziale può essere richiesto sempreché il capitale maturato residuo non sia inferiore a Euro 10.000.

Le operazioni di riscatto parziale non comportano la revoca del servizio Programma Periodico di Investimento.

Con il riscatto, l'Impresa procederà al disinvestimento delle quote dei fondi interni il primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui abbia ricevuto la richiesta di riscatto dell'investitore-contraente.

Il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al controvalore delle quote dei fondi interni possedute al momento del riscatto, diminuito dei costi di riscatto. Il controvalore delle quote verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativo al *giorno di riferimento*, determinato secondo quanto previsto all'art. 8 del Regolamento dei fondi interni.

In caso di riscatto parziale, l'Impresa rimborserà all'investitore-contraente l'importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore per la quota non riscattata, ridotta delle eventuali imposte di legge e dei costi di riscatto.

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 18.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti da una richiesta di riscatto ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Art. 15 - Diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, l'investitore-contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso. La volontà di revoca deve essere comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R. L'Impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dall'investitore-contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, l'investitore-contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. all'Impresa entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione. L'Impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà allo stesso il controvalore delle quote dei fondi; nel caso in cui l'investitore-contraente abbia sottoscritto la copertura *Programma Protezione* e la medesima sia in vigore al momento del recesso, tale importo sarà inoltre maggiorato dei costi relativi alla stessa eventualmente già prelevati dall'Impresa.

Si precisa che su tale controvalore l'Impresa ha già trattenuto la parte di premio a copertura del rischio connesso alla copertura assicurativa principale relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto.

Ai fini della determinazione del controvalore delle quote attribuite al contratto da restituire all'investitore-contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte dell'Impresa, la richiesta di recesso dell'investitore-contraente.

Il controvalore delle quote verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute nel *giorno di riferimento* per il valore unitario di ciascuna quota di ogni fondo interno, assegnato dall'Impresa, come meglio specificato al successivo art. 17.

Art. 16 - Operazioni di passaggio tra fondi (c.d. switch)

L'operazione di switch può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., dell'investitore-contraente relativa all'operazione in oggetto.

L'operazione di switch viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al contratto nel *giorno di riferimento* e reinvestendole, il medesimo giorno, nei nuovi fondi secondo la nuova scelta dall'investitore-contraente.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di switch coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte dell'Impresa, la richiesta scritta, inviata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., dell'investitore-contraente relativa all'operazione in oggetto.

Entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote investite nei singoli fondi relativi all'operazione, l'Impresa invierà all'investitore-contraente una lettera di conferma dell'operazione di switch contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi rimborsate ed attribuite. Il valore delle quote assegnato all'operazione è determinato nelle tempistiche e modalità indicate all'art. 17.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva inoltre la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni derivanti da una richiesta di switch ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

L'Impresa effettua autonomamente, le operazioni di *switch periodiche* previste dal servizio *Programma Periodico di investimento*.

Ciascuna operazione di *switch periodica* consiste:

- nel disinvestimento di un controvalore pari all'importo dello switch periodico di quote del fondo interno Advice Unit Target 1; il controvalore disinvestito è determinato sulla base del valore della quota dello stesso assegnato dall'Impresa relativamente al *giorno di riferimento* dell'operazione;
- nell'investimento, nello stesso *giorno di riferimento*, dell'importo di cui sopra in quote dei fondi interni componenti l'*asset di destinazione*, sulla base del valore della quota degli stessi.

Successivamente alle operazioni di switch effettuate dall'Impresa nell'ambito del servizio *Programma Periodico di Investimento*, l'investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento successivo e senza costi aggiuntivi, operazioni di switch verso uno o più fondi interni tra quelli collegabili al presente contratto.

Tale richiesta comporta l'estinzione automatica del *Programma Periodico di Investimento* in corso.

Art. 17 - Determinazione del valore della quota, valorizzazione della polizza, giorno di riferimento delle operazioni e relativo valore della quota assegnato

all'operazione Determinazione del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun fondo interno è determinato dall'Impresa quotidianamente secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento di ciascun fondo interno.

Valorizzazione della polizza

Il contratto è valorizzato in Euro. La valorizzazione della polizza ad una determinata data è effettuata sulla base degli ultimi valori unitari della quota disponibili per ciascun fondo collegato.

Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni.

L'Impresa effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi previste dal presente contratto, salvo diversa specifica indicazione da parte dell'Impresa, quotidianamente, in ogni giorno lavorativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Imprese di Assicurazione, definito "*giorno di riferimento*".

In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il *giorno di riferimento* viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente, tramite comunicazione sul sito www.oldmutualwealth.it ed informando la Società distributrice.

L'Impresa effettua le operazioni di investimento e disinvestimento nel *giorno di riferimento*, sulla base del valore unitario delle quote di ciascun fondo interno assegnato dall'Impresa relativamente al *giorno di riferimento* stesso. Il valore unitario della quota di ciascun fondo interno è determinato dall'Impresa quotidianamente secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento di ciascun fondo interno.

Art. 18 - Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

La documentazione necessaria per la liquidazione della polizza, a seguito degli eventi contrattualmente previsti (riscatto totale, riscatto parziale, esercizio dell'opzione in rendita, liquidazione del capitale assicurato a seguito del decesso dell'Assicurato) è elencata nelle tabelle pubblicate in calce al presente articolo.

Tale documentazione non sarà richiesta dall'Impresa qualora ne fosse già in possesso e risulti ancora in corso di validità.

L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

In caso di copertura *Programma Protezione*, la mancata presentazione dell'idonea certificazione comprovante la causa del decesso preclude la liquidazione dell'intero capitale assicurato.

La richiesta di liquidazione, corredata dalla necessaria documentazione, deve essere inoltrata all'Impresa:

- tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice

oppure

- mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Old Mutual Wealth Italy S.p.A. - Ufficio Riscatti - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano.

L'Impresa esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall'Impresa e decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione di tutta la documentazione completa sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

	Eventi di liquidazione			
	Riscatto totale	Riscatto parziale	Decesso Assicurato	Opzione in rendita
fotocopia del documento di identità dell'investitore-contraente /esecutore per conto dell'investitore-contraente	x	x		x
fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente	x	x		x
certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell-Assicurato	x (*)	x (*)		x (*)
comunicazione sottoscritta dall'investitore-contraente indicante la tipologia di rendita scelta, la frequenza e la relativa modalità di pagamento				x
fotocopia del documento di identità del codice fiscale dell'Assicurato (solo se diverso dall'investitore-contraente e/o del Beneficiario)				x
atto notorio in originale o copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale con relativa apposizione della marca da bollo (richiedibile anche presso il Comune di residenza) recante le seguenti informazioni: - se il defunto ha lasciato o meno testamento; - in presenza di testamento, copia autentica del testamento pubblicato ai termini di legge, e si dichiara che tale testamento è, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'ultimo, valido e non impugnato; - in assenza di testamento, elenco degli eredi legittimi			x	
copia del certificato o autocertificazione di esistenza in vita dei Beneficiari			x	
copia del certificato di decesso dell'Assicurato			x	
fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari;			x	
nel caso di Beneficiario minorenni o incapace, copia del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta			x	
<u>nel caso in cui sia in vigore la copertura Programma Protezione</u> , idonea certificazione comprovante la causa del decesso, ovvero relazione medica contenente la storia clinica completa dell'Assicurato con indicazione della diagnosi e corredata di referti di esami specialistici, se esistenti. Inoltre, in caso di decesso causato da infortunio, rapporto di polizia e/o delle autorità competenti comprensivo di test alcolimetrico e/o test sull'abuso di sostanze stupefacenti, se previsto			x	
modulo dell'Impresa per l'identificazione e l'adeguata verifica del Beneficiario, in originale			x	

(*) richiesto dall'Impresa nel solo caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente e non abbia firmato il modulo di richiesta di riscatto

(**) da inviare annualmente all'Impresa e per tutto il periodo di corresponsione della rendita.

Inoltre, nel caso in cui l'investitore-contraente o il Beneficiario di polizza sia una persona giuridica, la predetta documentazione dovrà essere integrata con l'ulteriore documentazione di seguito indicata:

	Tipologia di Persona Giuridica			
	esercitante attività di impresa	NON esercitante attività di impresa	Società fiduciaria	Ente religioso
Visura Camerale valida entro 6 mesi	X		X	
Estratto o Certificato di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche		X		
Copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o Regolamento		X		X
Copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità della persona autorizzata ad eseguire l'operazione richiesta	X	X	X	X
Copia del documento di identità e del codice fiscale del titolare effettivo	X	X	X	X
Copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante	X	X	X	X
In caso di modifiche alle deleghe e ai poteri e/o specimen di firma, Verbale di Assemblea o Consiliare contenente le modifiche/delibere intervenute	X	X	X	X
Riconoscimento dell'Ente da parte dell'Autorità Ecclesiastica a cui appartiene e autorizzazione del Ministero degli interni				X
Consenso del Consiglio degli Affari Economici o Licenza dell'Ordinario Diocesano o Licenza del Superiore Competente e dell'Ordinario Diocesano				X

Art. 19 - Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 20 - Beneficiari

L'investitore-contraente designa i Beneficiari del capitale assicurato previsto all'art. 2 in fase di sottoscrizione del Modulo di proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Ai fini e per gli effetti del presente contratto, in assenza della predetta designazione in fase di sottoscrizione del prodotto, per Beneficiari si intenderanno gli eredi. Resta comunque la facoltà dell'investitore-contraente di designare successivamente i Beneficiari di polizza e di modificarli o revocarli in qualsiasi momento secondo quanto previsto agli artt. 1920 e segg. del Codice Civile e al presente articolo.

La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte dell'investitore-contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio.

Se l'investitore-contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato all'investitore-contraente di voler profittare del beneficio (e l'Impresa ne ha ricevuto comunicazione per iscritto). In tali casi le operazioni di riscatto e pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata all'Impresa e sottoscritta in originale dall'investitore-contraente, o disposte per testamento.

Art. 21 - Cessione

L'investitore-contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c..

Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.

L'Impresa ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul Documento di Polizza o su appendice.

L'Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

Art. 22 - Pegno

L'investitore-contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente l'Impresa ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Dal momento della ricezione dell'atto di pegno, l'Impresa si atterrà alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non darà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.

Analogamente l'Impresa non procederà all'attivazione della copertura opzionale e aggiuntiva *Programma Protezione* o, se già attiva sul contratto, ad alcuna modifica della stessa né a rinuncia al rinnovo se non previo benestare scritto del creditore.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso l'investitore-contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 23 - Legge del contratto

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti tuttavia possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

Art. 24 - Foro competente

A norma di quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a orma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229") la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (investitore-contraente, Assicurato o Beneficiari).

Art. 25 - Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico dell'investitore-contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 26 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 27 - Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti dell'Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

INFORMATIVA RELATIVA ALL'AREA WEB RISERVATA AI CLIENTI

In applicazione del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 che integra e modifica il Regolamento ISVAP n.35/2010, Old Mutual Wealth Italy S.p.A. (di seguito l'"Impresa") informa l'investitore-contraente che è disponibile sul proprio *sito internet* www.oldmutualwealth.it l'area riservata ai clienti denominata "mywealth".

La registrazione e l'accesso all'area riservata ai clienti è completamente gratuita e l'investitore-contraente può registrarsi o collegarsi in qualsiasi momento e da qualunque postazione con accesso internet.

L'Impresa garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell'area dedicata ai clienti.

Attraverso l'adesione a "mywealth", l'investitore-contraente potrà accedere ai servizi forniti dall'Impresa sulla sua posizione assicurativa, in particolare potrà monitorare i propri investimenti e lo stato dei pagamenti dei premi, conoscere la valorizzazione aggiornata del contratto, verificare tutti i dettagli delle singole operazioni effettuate, ricevere in tempo reale tutte le comunicazioni inviate dall'Impresa, consultare le condizioni contrattuali sottoscritte e visualizzare i propri dati personali.

Nel caso in cui l'investitore-contraente decidesse di registrarsi a "mywealth" e accedere ai servizi offerti, potrà collegarsi direttamente al sito www.oldmutualwealth.it, cliccare su "Registrati", inserire i dati richiesti (Codice cliente*, codice fiscale e numero di polizza*) e seguire la procedura indicata.

In fase di "registrazione" il cliente sceglie una username, una password, indica il proprio indirizzo di posta elettronica, presta il consenso al trattamento dei dati personali e accetta le Condizioni Generali di Registrazione.

Una volta terminata la registrazione, l'investitore-contraente riceverà nella sua casella di posta elettronica, una e-mail di conferma da parte dell'Impresa con il riepilogo delle credenziali di accesso e un link su cui dovrà cliccare per attivare la registrazione.

Solo successivamente potrà accedere, in tutta sicurezza e con un semplice click, a tutte le informazioni relative alla sua polizza.

Specifichiamo inoltre che, registrandosi a "mywealth", l'investitore-contraente autorizza l'Impresa a inviargli **le comunicazioni in corso di contratto in formato elettronico anziché cartaceo**, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Resta la facoltà per l'investitore-contraente di richiedere all'Impresa l'invio dell'informativa in corso di contratto su supporto cartaceo.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia aderito a "mywealth" sono previste delle agevolazioni finanziarie sui servizi opzionali e aggiuntivi offerti eventualmente dal contratto. Per maggiori dettagli si rinvia alle Condizioni di contratto sottoscritte.

L'investitore-contraente potrà recedere dal servizio in qualsiasi momento, senza alcuna penalizzazione, disattivando le proprie credenziali mediante richiesta scritta da inoltrare all'indirizzo e-mail servizioclienti@omwealth.it.

Per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza relativa a "mywealth" il Servizio Clienti di Old Mutual Wealth è disponibile al numero verde 800 127483 o all'indirizzo e-mail servizioclienti@omwealth.it.

* Il numero di Polizza e il Codice cliente sono indicati nel Documento di polizza inviato dall'impresa al domicilio del cliente.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), Old Mutual Wealth Italy S.p.A. (di seguito l'"Impresa") informa l'investitore-contraente e l'Assicurato sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti (1).

a1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

L'Impresa acquisisce o già detiene, forniti dagli stessi investitore-contraente e Assicurato o da altri soggetti (2), dati personali che li riguardano e li tratta, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione, al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore dell'investitore-contraente stesso.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'investitore-contraente e l'Impresa, i dati personali, secondo i casi, possono o debbono essere oggetto di comunicazioni ad altre società del gruppo di appartenenza o ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano -in Italia o all'estero, anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea -come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (3): la presente informativa riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati da tali soggetti.

Si precisa che il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma senza i dati dell'investitore-contraente e dell'Assicurato -alcuni dei quali debbono essere forniti dagli stessi o da terzi per obbligo di legge (4) - l'Impresa non potrebbe fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

a2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

L'Impresa richiede all'investitore-contraente e all'Assicurato di esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere oggetto di comunicazioni ad altre società del gruppo di appartenenza o ad altri soggetti che operano -in Italia o all'estero, anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea -come autonomi titolari (5): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti svolti da tali soggetti. Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che l'eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

b) Modalità di trattamento dei dati personali

I dati sono trattati (6) dall'Impresa -titolare del trattamento -solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore dell'investitore-contraente, ovvero, qualora l'investitore-contraente e l'Assicurato vi abbiano acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Per talune attività l'Impresa può utilizzare soggetti -operanti talvolta anche in altri paesi appartenenti all'Unione Europea -che svolgono per suo conto, in qualità di responsabili del trattamento, compiti di natura tecnica od organizzativa (7).

Qualora il trasferimento avvenga verso paesi non appartenenti all'Unione Europea, nei quali la legislazione sulla protezione dei dati personali potrebbe essere non equivalente a quella in vigore nei paesi dell'Unione, il trasferimento all'estero dei dati personali avverrà sulla base delle adeguate garanzie previste dall'articolo 44 del Codice.

L'investitore-contraente e l'Assicurato hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati presso l'Impresa o presso i soggetti cui sono comunicati e come vengono utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (8), nonché di visionare l'elenco completo ed aggiornato di tutti i soggetti che possono conoscere e trattare i dati personali in qualità di responsabili del trattamento. Per l'esercizio dei propri diritti l'investitore-contraente e l'Assicurato possono rivolgersi a Old Mutual Wealth Italy S.p.A., Servizio Clienti, Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano, tel. 02 36101010, fax 02 6555150, oppure al Servizio Clienti, numero verde 800-127483, e-mail: servizioclienti@omwealth.it.

Note

1) Come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto, altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.), soggetti che, per soddisfare richieste dell'investitore-contraente (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e altri soggetti pubblici (vedi nota 3).

3) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del risparmio, Sim, legali, periti;
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela), società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio);
- società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 8);
- ANIA -Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Piazza S. Babila, 1 -Milano), per la raccolta, elaborazione e scambio con le imprese assicuratrici di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa;
- organismo consortile proprio del settore assicurazioni vita, cioè Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati -CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 -Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, nonché per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e lo scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati e per la tutela del mercato nel settore delle assicurazioni vita; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 -Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- nonché altri soggetti, quali: UIC -Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 -Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 -Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB -Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 -Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP -Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71-Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 -Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di Assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 -Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 -Roma), INPGI (Via Nizza, 35 -Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 -Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del risparmio, sim, ecc.;

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

7) Questi soggetti sono società o persone fisiche dirette collaboratrici dell'Impresa e svolgono le funzioni di responsabili del trattamento dei dati.

8) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Le presenti Condizioni di contratto sono state redatte nel mese di febbraio 2017

Documentazione in corso di validità da allegare al presente modulo:

- fotocopia del documento di identità dell'investitore-contraente/esecutore per conto dell'investitore-contraente
 - fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente
 - certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato (solo in assenza della firma dell'Assicurato sul presente modulo)
- Nel caso in cui l'investitore-contraente sia una persona giuridica, dovrà essere allegata anche la seguente ulteriore documentazione:
- copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità di: 1) persona autorizzata ad eseguire l'operazione richiesta 2) titolare effettivo 3) legale rappresentante
 - in caso di modifiche alle deleghe e ai poteri e/o specimen di firma, Verbale di Assemblea o Consiliare contenente le modifiche/delibere intervenute
 - solo in caso di persona giuridica esercitante attività di impresa o di società fiduciaria, visura camerale valida entro 6 mesi
 - solo in caso di persona giuridica non esercitante attività di impresa, 1) estratto o Certificato di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche 2) copia dello Statuto sociale aggiornato
 - solo in caso di ente religioso, 1) copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o Regolamento 2) riconoscimento dell'Ente da parte dell'Autorità Ecclesiastica a cui appartiene e autorizzazione del Ministero degli Interni 3) consenso del Consiglio degli Affari Economici o Licenza dell'Ordinario Diocesano o Licenza del Superiore Competente e dell'Ordinario Diocesano
- Eventuale ulteriore documentazione sarà richiesta dall'Impresa qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE

L'investitore-contraente **DICHIARA**:

- di aver ricevuto e di aver preso visione del Documento Comparativo contenente la descrizione dell'operazione in oggetto, gli effetti della stessa, le informazioni sugli aspetti contrattuali del nuovo prodotto ed il raffronto con il "vecchio contratto";
- di essere a conoscenza del fatto che l'importo di premio versato nel nuovo prodotto è pari al valore netto riscattato dal "vecchio contratto" e senza alcuna applicazione delle eventuali penalità di riscatto previste dalle Condizioni di contratto;
- di essere a conoscenza che il valore riscattato dal "vecchio contratto" può derivare dal disinvestimento di quote di fondi acquisite con differenti premi in diversi giorni di riferimento e che, conseguentemente, una parte del valore riscattato potrebbe essere investito nel nuovo prodotto anche in qualità di premio aggiuntivo, con data di investimento pari alla data di decorrenza del contratto;
- di essere a conoscenza del rischio finanziario connesso all'oscillazione del valore delle quote dei fondi del "vecchio contratto" e di accettare l'entità del premio così come sopra determinato;
- di essere consapevole che la data di decorrenza del contratto del nuovo prodotto coincide con il giorno di riferimento per l'operazione di riscatto del "vecchio contratto" e che per le relative operazioni di investimento/disinvestimento si assume il valore della quota dei fondi così come indicato nelle Condizioni di contratto;
- di aver preso visione delle Condizioni di contratto del "vecchio contratto" e degli specifici articoli riguardanti il riscatto che ne descrivono le modalità esecutive.

Firma dell'investitore-contraente

L'investitore-contraente **DICHIARA inoltre**:

- di aver ricevuto, di averne preso visione e di accettare integralmente il Prospetto d'offerta e le Condizioni di contratto del nuovo prodotto;

Firma dell'investitore-contraente